

1948-2016
Costituzioni a confronto
Tavola comparativa commentata da
Carlo Fusaro

Gli articoli sono qui presentati comma per comma. Nella prima colonna a sinistra compare il testo della Costituzione attualmente vigente (quella del 1948 con le modificazioni fino all'ultima modifica del 2012); nella seconda, compare il testo della Costituzione come sarebbe emendata dalla riforma Renzi-Boschi; nella terza, a destra, una breve spiegazione commentata delle novità. Si noti che la Costituzione 2016 avrebbe 132 articoli; l'attuale ne ha 134 (mentre la Costituzione del 1948 ne ebbe, fino al 2001, 139).

PRINCIPI
FONDAMENTALI*Gli artt. da 1 a 12 non cambiano.*PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI*Gli artt. da 13 a 54 non cambiano salvo l'art. 48.*

ART. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

NUOVO ART. 48

*Identico.**Identico.*

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Identico.

Cambiato nel senso che la c.d. «circoscrizione Estero» è ora presente, ovviamente, solo alla Camera (non ci sono all'estero istituzioni territoriali da rappresentare, come Comuni o Regioni).

PARTE SECONDA
L'ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICATITOLO I
IL PARLAMENTO

ART. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

NUOVO ART. 55

Identico.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre

Disposizione che autorizza e impone leggi elettorali che garantiscano la rappresentanza di genere.

Va raffrontato con il nuovo art. 67. Solo i deputati «rappresentano la Nazione»; i senatori (v. il comma 5) rappresentano le istituzioni territoriali.

Il rapporto fiduciario è con la sola Camera che, come adesso Camera e Senato, dà e toglie la fiducia al governo.

Il Senato rappresenta Comuni, Città metropolitane e Regioni. Cura il raccordo Stato-Regioni e Comuni (e Città metropolitane). Ma anche concorre al raccordo con l'Ue.

all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Identico.

Alla legislazione il Senato partecipa («concorre») e lo fa limitatamente ai casi e secondo i modi che la Costituzione stessa disciplina.

Il Senato partecipa alla fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche Ue.

Valuta le politiche pubbliche.

Concorre a dare pareri su nomine.

Concorre a verificare l'attuazione delle leggi.

Elezione del presidente. Elezione dei componenti Csm. Non più elezione giudici Corte costituzionale. I componenti elettivi scendono da 945 a 725 (meno 220, cioè meno 23%). La rilevanza numerica della Camera sale dal 66% all'87%. I tre quinti del totale equivalgono a 435 componenti: ciò esclude la maggio-

ART. 56

ART. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Non cambia.

NUOVO ART. 57

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

ranza in seno al Parlamento in seduta comune di una sola forza politica in virtù del premio ex legge 52/2015.

Elezione, composizione della Camera.

I senatori si riducono da 315 a 95 (oltre quelli settennali o a vita). Molto criticata la disposizione che prevede i senatori di nomina presidenziale (non si capisce cosa possano fare all'interno di un'assemblea di rappresentanza territoriale). In base alle disposizioni transitorie, nel numero sono compresi i senatori a vita attuali.

Il riferimento al metodo proporzionale vuol dire che – di norma – della delegazione regionale fanno parte anche uno o più consiglieri di opposizione. La «proporzionalità» non si applica – ovviamente – all'elezione del sindaco. Questo significa però che nelle dieci Regioni o Province autonome con due senatori si dovrà tradire il riferimento alla proporzionalità: o a danno della maggioranza o a danno dell'opposizione.

Il numero dei senatori elettivi è di trecento-quin- dici, sei dei quali eletti nella circoscri- zione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di se- natori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzio- ne alla popolazione delle Regioni, quale ri- sulta dall'ultimo censi- mento generale, sulla base dei quozienti in- teri e dei resti più alti.

Abrogato.

Nessuna Regione può avere un numero di se- natori inferiore a due; ciascuna delle Provin- ce autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa appli- cazione delle disposi- zioni del precedente comma, in proporzio- ne alla loro popolazio- ne, quale risulta dal- l'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni terri- toriali dai quali sono stati eletti, in confor- mità alle scelte espres- se dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità

Adesso la composizione del Senato si ritrova nel comma 1.

Due: Valle d'Aosta, Ligu- ria, Trento, Bolzano, Friu- li-Venezia Giulia, Um- bria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata.

Riparto dei seggi fra Regioni in tendenziale proporzione alla popo- lazione (non agli eletto- ri). Si dovrebbe andare dai 2 delle Regioni di cui sopra ai 14 della Lombardia (Campania 9; Lazio 8; Sicilia, Vene- to, Piemonte 7; Emilia Romagna, Puglia 6; To- scana 5; Calabria, Sar- degna 3).

Fondamentali disposizio- ni sulla durata del man- dato dei senatori (coinci- de con quella degli orga- ni da cui sono eletti, cioè da ciascun Consiglio re- gionale) ovvero dalla propria personale per- manenza in carica (di sindaco o consigliere)¹. Qui c'è l'inciso, frutto di emendamento, che fa ri-

¹ Tutti i senatori decadono - personalmente - se, per qualsiasi ragione, cessano dal loro mandato (di consigliere o di sindaco). Ovvero, naturalmente, quando scade il Consiglio regionale che li ha eletti.

stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le moda- lità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dal- la carica elettiva regio- nale o locale. I seggi sono attribuiti in ra- gione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

ferimento alla «confor- mità alle scelte espresse dagli elettori per i candi- dati consiglieri» e susci- ta dubbi.

Principi che dovranno regolare la legge eletto- rale quadro per il Sena- to. Questa legge potrà essere impugnata da- vanti alla Corte costituzionale prima della sua entrata in vigore.

ART. 58

Abrogato.

Riguardava l'elezione di- retta dei senatori e l'ele- torato passivo di questi.

ART. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato presidente della Repubblica.

Il Presidente della Re- pubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno il- lustrato la Patria per al- tissimi meriti nel cam- po sociale, scientifico, artistico e letterario.

NUOVO ART. 59

Identico.

Il Presidente della Re- pubblica può nomina- re senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo so- ciale, scientifico, arti- stico e letterario. Tali

I senatori a vita sono solo gli ex presidenti. Il presidente può nomina- re fino a cinque senato- ri (per altissimi meriti ecc.) per un mandato di sette anni, non rinno- vabile. Sette anni è la

	senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.	durata in carica del presidente.
ART. 60	NUOVO ART. 60	
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	La durata riguarda ora la sola Camera, perché il Senato diventa organo permanente.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	Mero adeguamento al comma precedente.
ART. 61	NUOVO ART. 61	
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	Nessuna modifica sostanziale: le disposizioni si applicano ora alla sola Camera.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.	
ART. 62	NUOVO ART. 62	
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	<i>Identico.</i>	
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente	<i>Identico.</i>	

della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.		
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	<i>Abrogato.</i>	Soppressa la norma che prevedeva che quando una Camera è convocata lo è di diritto anche l'altra.
ART. 63	NUOVO ART. 63	
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico.</i>	
		Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
		Dato che il senatore è sempre un consigliere regionale (dunque può essere un presidente di Regione) o un sindaco, si consente al regolamento del nuovo Senato di prevedere eventuali incompatibilità in relazione a cariche all'interno del Senato stesso (a partire dalla Presidenza dell'Assemblea o di Commissioni).
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>Identico.</i>	
ART. 64	NUOVO ART. 64	
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico.</i>	
		I regolamenti delle Camere garantiscono i
		Siccome il rapporto fiduciario è con la sola Came-

diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

ra, solo il regolamento Camera deve disciplinare diritti e doveri delle opposizioni (al governo): non il regolamento Senato, che però (come quello della Camera) deve garantire i diritti delle minoranze.

.....
Identico.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

.....
Identico.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

.....
I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

.....
Modifica meramente redazionale. Il legislatore ha ritenuto la specificazione - oggi - superflua.

ART. 65

.....
Non cambia.

.....
Riguarda ineleggibilità, incompatibilità, e il divieto - ovvio - di appartenere a entrambe le Camere.

ART. 66

.....
Ciascuna Camera giudica dei titoli di am-

.....
NUOVO ART. 66

.....
Identico.

missione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

.....
Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

.....
Dato che l'elezione al Senato è subordinata a quella a consigliere regionale o sindaco, se il senatore consigliere/sindaco cessa (da consigliere o sindaco), decade anche da senatore: il Senato non può che prenderne atto.

ART. 67

.....
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

.....
NUOVO ART. 67

.....
I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

.....
Resta la libertà del parlamentare da vincoli di mandato (imperativo). Ma il senatore non rappresenta più la nazione (il deputato sì, v. nuovo art. 55,3).

ART. 68

.....
Non cambia.

.....
Si tratta delle c.d. immunità parlamentari: insindacabilità per opinioni espresse e voti dati, autorizzazione all'arresto ecc. Si rammenta che l'autorizzazione a procedere non c'è più dal 1993. Dunque la vera immunità è solo dall'arresto, altre misure limitative della libertà personale (salvi i casi di flagranza con arresto obbligatorio) e intercettazioni.

ART. 69

.....
I membri del Parlamento ricevono una

.....
NUOVO ART. 69

.....
I membri della Camera dei deputati ricevono

.....
Solo i deputati ricevono un'indennità. I senatori ri-

indennità stabilita dalla legge.

una indennità stabilita dalla legge.

cevano già quella da consigliere o da sindaco (salvi rimborsi spese). Nessuna indennità per i senatori settennali e a vita futuri.

ART. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

NUOVO ART. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di

Ovviamente questo articolo è divenuto molto più complesso. Prima entrambe le Camere dovevano approvare qualsiasi legge nello stesso identico testo. Ora non più e occorre differenziare la competenza generale della Camera da quella parziale del Senato.

La regola della legge bicamerale vale solo per le leggi specificate a questo comma.

In sintesi:

- leggi costituzionali;
- leggi attuazione Costituzione su certe materie indicate;
- leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali;
- leggi di principio sulle associazioni fra Comuni;
- leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto Ue;
- leggi su prerogative senatori;
- legge elettorale Senato;
- leggi ratifica trattati Ue;
- leggi attuazione Titolo V (Regioni, enti locali).

incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato

Di notevole potenziale impatto la disposizione secondo la quale queste leggi possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa (e mai da leggi non bicamerali): niente più abrogazioni tacite. La chiarezza normativa ne dovrebbe guadagnare.

Tutto quello che non è indicato sopra è della sola Camera (o a prevalenza Camera).

Per le leggi (la gran parte) di competenza della Camera, dopo che la Camera ha votato, entro dieci giorni un terzo dei senatori (33-34) può fare proposte di modifica (entro i successivi trenta giorni). Se nessuno lo chiede o se - avendolo chiesto - il Senato non si pronuncia entro i trenta giorni, la legge già approvata dalla Camera è promulgata e pubblicata. Su queste proposte la Camera decide in via definitiva. Dunque, finisce la

della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici

navette per il grosso della legislazione. Il Senato può implicitamente ritardare la promulgazione di una legge, ma per non più di 40-45 giorni.

Per le leggi che attuano l'art. 117.4 (cioè quelle in cui lo Stato su proposta del governo decide di intervenire anche al di là della propria competenza), la trasmissione al Senato perché si esprima è automatica. Se il Senato chiede modifiche a maggioranza assoluta (circa 50-51 componenti)², anche la Camera per affermare la sua prevalenza deve esprimersi a maggioranza assoluta (316 voti). Quindi il concorso del Senato è rafforzato.

Legge di bilancio e di stabilità vanno al Senato automaticamente. Il Senato può pronunciarsi, se crede, entro 15 giorni. Prevalere poi la Camera a maggioranza semplice. Si noti che con l'automatismo si risparmiano i 10 giorni di

² Il nuovo Senato, si ricorda, è costituito di 95 senatori eletti dai Consigli regionali. Fanno però parte del Senato anche gli ex presidenti della Repubblica nonché fino a cinque personalità nominate dal presidente della Repubblica per sette anni (il presidente ha facoltà, non dovere, di nominarle). Per cui la composizione complessiva è di $95 + x + (0-5)$. Le maggioranze calcolate sui componenti variano di conseguenza.

giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

ART. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

NUOVO ART. 71

Identico.

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati proce-

attesa per il richiamo e che inoltre il termine diventa 15 gg. e non 30 per garantire i tempi della sessione annuale di bilancio che andrà opportunamente aggiornata.

Se si verifica un contrasto sul procedimento da seguire (fra organi della Camera e del Senato), decidono d'intesa i due presidenti.

È chiarito che il Senato può fare indagini conoscitive e può indirizzare alla Camera «osservazioni» su qualsiasi atto o documento sia all'esame di essa. La Camera ne può - ovviamente - tenere o non tenere conto.

Viene attribuito al Senato (non ai singoli senatori, e solo a maggioranza assoluta) il potere di formulare una proposta di legge alla Camera. Su questa proposta la Camera ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi. Quindi l'iniziativa legislativa resta

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

de all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

ART. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una

NUOVO ART. 72

Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo

in capo a ciascun senatore (come oggi), ma solo quella del Senato come organo impone alla Camera di pronunciarsi.

Da un lato il numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori aumenta (da 50 a 150 000), dall'altro i regolamenti delle due Camere dovranno assicurare che vengano discusse e votate entro i termini da essi stabiliti.

Con rinvio a una successiva legge costituzionale (e poi ordinaria) viene prevista l'istituzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo (che si aggiungeranno a quelli abrogativi). La stessa tecnica (previsione in Costituzione, ma con rinvio per l'attuazione) fu seguita alla Costituente per i referendum che già abbiamo (costituzionale, abrogativo, sui confini regionali).

Si tratta delle residue leggi bicamerali. Nessuna novità.

Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono

Qui la disposizione riguarda le leggi a prevalenza Camera. Nessuna novità.

Nessuna novità.

Riguarda il procedimento in Commissione. Importante che si specifichi che *solo alla Camera* vi è una doverosa corrispondenza fra composizione della Commissione e consistenza dei gruppi parlamentari. Significa - implicitamente - che al Senato possono anche non esserci gruppi su base partitica.

Il resto è immutato.

Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,

La novità sta nel fatto che non si possono approvare in Commissione (sede decentrata o legislativa) i disegni di conversione di decreti legge. Un limite - in qualche misura - alla decretazione d'urgenza.

Sulle leggi non bicamerali ma a prevalenza Camera dei deputati (ma con svariate eccezioni), il governo può chiedere alla Camera dei deputati una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza predefinita (settanta o ot-

il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

ART. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

NUOVO ART. 73

Identico.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato

tantacinque giorni), c.d. voto a data certa. Ciò dovrebbe permettere all'esecutivo di meglio attuare il proprio programma senza essere indotto al ricorso a decreti legge. Come si vede il testo è infarcito di eccezioni e cautele. La disciplina di dettaglio è affidata al regolamento Camera.

È una delle principali novità della riforma: prevede che su ricorso di almeno un quarto dei de-

della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Identico.

putati (158) ovvero di un terzo dei senatori (circa 34), le leggi elettorali per le due Camere possano essere impugnate davanti alla Corte costituzionale prima della loro promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore.

La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni.

Una disposizione transitoria successiva prevede che ciò sia possibile retroattivamente anche per le leggi elettorali approvate nel corso della XVII legislatura e già in vigore (e cioè per l'*Italicum*).

Norma di garanzia, ancorché criticata da chi teme rischi di politicizzare ulteriormente la Corte costituzionale; essa inoltre deroga a uno dei cardini del controllo di legittimità delle leggi nell'ordinamento italiano (che è pensato come successivo, non preventivo; concreto e non astratto).

Solo la Camera dei deputati può dichiarare l'urgenza e ridurre la c.d. *vacatio legis* (il periodo di 15 giorni che di norma intercorre fra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore, v. comma successivo).

in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

NUOVO ART. 74

Identico.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

In caso di rinvio presidenziale di una legge di conversione di un decreto-legge il termine per la conversione viene esteso da 60 a 90 giorni. Ciò si ritiene rafforzi le garanzie, perché mette il presidente in condizione di esercitare in concreto questo potere, senza determinare la decadenza del decreto. V. anche art. 77.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Disposizione conseguenziale al nuovo bicameralismo.

ART. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecento-

NUOVO ART. 75

Identico.

mila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

ART. 76

Identico.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Identico.

Non cambia.

L'unico elettorato – ovviamente – ora è quello della Camera. Prima andava specificato perché il Senato – oggi – non è eletto dai cittadini fra 18 e 25 anni.

Viene introdotta un'iniziativa referendaria rafforzata: se un *referendum* abrogativo è chiesto non da 500 000, ma da 800 000 elettori, il quorum non è più la metà più uno degli aventi diritto, ma la metà più uno di chi ha votato alle ultime elezioni: si tiene conto, così, dei più bassi livelli di partecipazione. I fautori del «no» difficilmente potranno sperare nelle astensioni. Resta anche il *referendum* abrogativo attuale.

È quello che disciplina la delegazione legislativa (dal Parlamento al governo).

ART. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

NUOVO ART. 77

Il Governo non può, senza delegazione di legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell'art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Semplice adeguamento alle nuove competenze legislative.

Semplice adeguamento: qualsiasi decreto-legge deve essere presentato alla Camera dei deputati. La norma è importante però perché chiarisce che il governo può adottare decreti in materie bicamerali (tranne quelle escluse da altre disposizioni: v. il comma 4).

La novità sta nel fatto che, nel caso di rinvio al Parlamento del decreto convertito (da parte del presidente della Repubblica), esso resta vigente per altri trenta giorni (in tutto novanta invece dei soliti sessanta giorni): ciò in concreto dovrebbe rendere effettivo un potere presidenziale che oggi rischia di non essere utilizzato, dal momento che un rinvio determinerebbe quasi sempre la decadenza del decreto). V.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge; disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di con-

anche art. 74. Viene corretto il precedente riferimento alle Camere (con il termine «la legge»: in relazione al nuovo riparto di competenza legislativa fra Camera e Senato).

Vengono costituzionalizzati da questo comma e da quello successivo i limiti alla decretazione d'urgenza previsti dalla legge 400/1988: la cui efficacia è stata in questi anni limitata proprio per la loro natura di norme di legge ordinaria anziché costituzionale (dunque derogabili anche dallo stesso decreto adottato).

Vedi sopra.

Disciplina la tempistica del concorso alla legislazione del Senato nel caso dei decreti legge, preve-

versione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

ART. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con leg-

NUOVO ART. 78

La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

NUOVO ART. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge

dendo scadenze accelerate al fine di consentire il rispetto del limite dei sessanta/novanta giorni dalla pubblicazione.

Viene qui introdotta in Costituzione una limitazione volta a evitare espressamente che in sede di esame parlamentare a un decreto vengano aggiunte disposizioni che nulla hanno a che vedere con esso. Ciò recependo la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Cambiano due cose: la competenza che è – logicamente – della sola Camera; la maggioranza richiesta che, in compenso, non è più la metà più uno dei votanti ma dei componenti (maggioranza qualificata, 316 deputati). Una garanzia in più.

La competenza a legiferare amnistie e/o indulti è – lo-

ge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bi-

deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Identico.

Identico.

NUOVO ART. 80

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

NUOVO ART. 81

Identico.

gicamente - della sola Camera. Non cambia il resto.

La novità - in coerenza con le funzioni delle nuove Camere - sta nel fatto che la competenza ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali è della sola Camera dei deputati. Invece i trattati Ue sono di competenza legislativa bicamerale (data la funzione di raccordo con le istituzioni Ue attribuita al Senato).

L'art. 81 Cost. è stato riformato appena quattro anni fa (nel 2012).

lancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

ART. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Identico.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

NUOVO ART. 82

La Camera dei deputati può disporre inchieste

La competenza diventa della sola Camera. Norma conseguenziale.

Altra norma conseguenziale: la competenza alla sola Camera.

Come adesso, salvo che il Senato può fare inchieste

il nuovo Presidente della Repubblica.

Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

ra: la norma prevede invece che sia il presidente del Senato a presiedere le Camere in seduta comune nel solo caso in cui il presidente della Camera stia esercitando la supplenza.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Altra novità conseguenziale: solo la Camera può essere sciolta, non più il Senato che è organo permanente non legato da rapporto fiduciario con il governo.

ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

NUOVO ART. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

Novità sostanzialmente conseguenziale alla elettività della sola Camera: per cui non è più immaginabile che supplente del capo dello Stato sia il presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Altra novità conseguenziale: se il supplente diventa il presidente della Camera non è opportuno che sia lui (o lei) a indire l'elezione del nuovo presidente. Ovviamente il riferimento allo scioglimento vale - sempre conseguenzialmente - per la sola Camera.

ART. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

NUOVO ART. 87

Identico.

Questo articolo è emblematico di cosa intendiamo per modificazioni meramente «conseguenziali». Poteri e ruolo del presidente non cambiano in nulla. Ma il testo tiene conto delle modifiche introdotte in materia di bicameralismo.

Può inviare messaggi alle Camere.

Identico.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Modifica scontata: solo la Camera è direttamente eletta.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Identico.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Identico.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Identico.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Identico.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza

Modifica conseguenziale alle nuove competenze in materia di trattati: quelli Ue da autorizzarsi ancora da Camera e Senato, gli altri dalla sola Camera.

<i>Costituzione vigente</i>	<i>Nuovo testo</i>	<i>Cosa cambia</i>
	dell'Italia all'Ue, previa autorizzazione di entrambe le Camere.	
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.	Modifica consequenziale al fatto che la sola Camera delibera lo stato di guerra.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico.</i>	
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico.</i>	
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico.</i>	
ART. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentito i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	NUOVO ART. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.	Modifica consequenziale: solo la Camera è suscettibile di scioglimento.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	<i>Identico.</i>	
ART. 89	<i>Non cambia.</i>	Obbligo controfirma per tutti gli atti del presidente.
ART. 90	<i>Non cambia.</i>	Responsabilità del presidente.
ART. 91	<i>Non cambia.</i>	Giuramento del presidente.

<i>Costituzione vigente</i>	<i>Nuovo testo</i>	<i>Cosa cambia</i>
TITOLO III IL GOVERNO		
ART. 92	<i>Non cambia.</i>	Composizione e nomina del governo.
ART. 93	<i>Non cambia.</i>	Giuramento del governo.
ART. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	NUOVO ART. 94 Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.	In conseguenza del nuovo art. 55 comma 4, il rapporto fiduciario è con la sola Camera: uno dei capisaldi della riforma.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	Modifica consequenziale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.	Modifica consequenziale.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Modifica consequenziale.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	Modifica consequenziale.
ART. 95	<i>Non cambia.</i>	Disciplina del governo.

ART. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

NUOVO ART. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Modifica consequenziale. Solo la Camera autorizza la magistratura a procedere contro un ministro per reati eventualmente commessi in quanto membro del governo.

ART. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Ue, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

NUOVO ART. 97

Identico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

La novità sta nell'obbligo di trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Ciò dovrebbe favorire l'accesso a tutti gli atti (salve sole eccezioni da individuare previamente).

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Identico.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Identico.

ART. 98

Non cambia.

Disposizioni sul pubblico impiego.

ART. 99

Abrogato.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Residuo di concezioni corporativistiche il Cnel non ha mai assunto effettiva rilevanza e viene finalmente soppresso. Attenzione: la soppressione è immediata (da subito, non come il resto della riforma dalla prossima legislatura).

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Gli artt. da 100 a 113 non cambiano.

TITOLO V
LE REGIONI,
LE PROVINCE,
I COMUNI

TITOLO V
LE REGIONI,
LE CITTÀ
METROPOLITANE
E I COMUNI

Scompare il riferimento alle Province, sostituito dal riferimento alle Città metropolitane.

ART. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città

NUOVO ART. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane,

Soppresso il riferimento alle Province.

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115

ART. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo

dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Identico.

Già abrogato nel 2001.

NUOVO ART. 116

Identico.

Identico.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia

Soppresso il riferimento alle Province.

Rinnovata la disciplina delle competenze delle Regioni ordinarie ad autonomia rafforzata: (A) aumentate le materie in cui maggiore autonomia può essere attribuita dalla legge dello Stato a

articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

ART. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

NUOVO ART. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Identico.

una singola Regione; (B) inserita la condizione che la Regione interessata sia in condizione di equilibrio di bilancio; (C) prevista una legge bicamerale (non più a maggioranza assoluta); (D) previsto che l'iniziativa possa essere anche ma non solo della Regione interessata.

Con queste disposizioni tutte le Regioni con il bilancio a posto potrebbero godere di un'autonomia rafforzata, differenziandosi l'una dall'altra alla maniera di quelle speciali.

Si parla di ordinamento dell'Ue invece che di ordinamento comunitario: mero adeguamento terminologico.

Accresciuto l'elenco delle materie sulle quali lo Stato (= il Parlamento per

<i>Costituzione vigente</i>	<i>Nuovo testo</i>	<i>Cosa cambia</i>
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	<i>Identico.</i>	le leggi, il governo per i regolamenti) ha competenza esclusiva.
b) immigrazione;	<i>Identico.</i>	
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	<i>Identico.</i>	
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	<i>Identico.</i>	
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;	Alla lettera e) le prime aggiunte rispetto al testo del 2001.
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo;	<i>Identico.</i>	
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle	Alla lettera g) ulteriori aggiunte: procedimento amministrativo e lavoro pubblico oggetto di disciplina unica nazionale (non più differenziati regione per regione).

<i>Costituzione vigente</i>	<i>Nuovo testo</i>	<i>Cosa cambia</i>
	dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;	
	<i>Identico.</i>	
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	<i>Identico.</i>	
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	<i>Identico.</i>	
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	<i>Identico.</i>	
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;	Aggiunte le norme generali e comuni in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare.
n) norme generali sull'istruzione;	n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;	Altre integrazioni e specificazioni estensive in materia di istruzione, università, ricerca.
o) <u>previdenza sociale</u> ;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;	Integrazioni e specificazioni in materia di previdenza e lavoro, formazione professionale.

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

Soppresso il riferimento alle Province (ovviamente), aggiunte le disposizioni di principio in materia di forme associative dei Comuni.

Aggiunto il commercio estero.

Integrata la materia informatica.

Aggiunti sport e disposizioni generali in materia di attività culturali e turismo. Per l'ambiente e i beni culturali aggiunta la valorizzazione alla tutela (sempre stata statale).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Abrogato.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

La materia concorrente (allo Stato i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio) non esiste più. Le materie o sono statali o regionali. Per alcune di quelle statali (v. comma sopra) lo Stato deve però limitarsi a dettare «norme generali e comuni»: che però sono cosa diversa rispetto ai vecchi principi fondamentali. Resta - unica - la concorrenza in materia di legge elettorale regionale (art. 122, v.).

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche uni-

Specificazione che si ritiene non esaustiva delle materie di espressa competenza legislativa delle Regioni (in parte sostitutiva di materie di vecchia competenza concorrente). L'elenco non esaurisce la competenza regionale perché la fine del comma così recita: «nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e

versitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Ue e provvedono all'attu-

È questa la «famosa» clausola di supremazia (*rectius*: più correttamente, «clausola di unità nazionale»), che consente di superare il riparto costituzionalmente previsto nei commi precedenti.

Modifica meramente terminologica: dell'Ue invece che «comunitari» gli atti normativi cui si fa riferimento.

provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Ue, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di tale esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

zione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Ue, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Identico.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Identico.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Identico.

ART. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite

NUOVO ART. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province, il resto non cambia.

Comma aggiunto. Inserimento dell'obbligo per le amministrazioni di assicurare alcuni obiettivi già previsti ma in norme ordinarie e non costituzionali: semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità di chi amministra.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province, il resto non cambia.

te con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Ue.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

NUOVO ART. 119

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Ue.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse auto-

Riferimento aggiunto ai beni culturali e paesaggistici rispetto ai quali, come per immigrazione e ordine pubblico, la legge dello Stato è tenuta a prevedere forme di coordinamento con le Regioni.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province, il resto non cambia.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province, il resto non cambia.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province. Inoltre è chiarito che - in

autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire

me. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Identico.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'ef-

coerenza con il nuovo art. 117 (v. sopra) - è la legge dello Stato a dettare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema fiscale.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province. Inoltre è la legge statale a definire gli indicatori di riferimento di costi e fabbisogno.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province. Non cambia il resto.

l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle per-

fettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

NUOVO ART. 120

Identico.

Salta - ovviamente - il riferimento alle Province. Non cambia il resto.

sone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclu-

È modificata, adeguandola al nuovo ruolo del Senato (del quale è di norma previsto il parere), la disciplina dei c.d. poteri sostitutivi (dello Stato, cioè del governo) nel caso in cui Regioni, Città metropolitane, Province autonome e Comuni non rispettino norme e trattati internazionali, o Ue, oppure vi sia pericolo per la sicurezza pubblica oppure lo richieda la tutela dell'unità giuridica ed economica, con riferimento in particolare ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Viene introdotta la possibilità che - in base alla legge - singole persone titolari di organi di governo regionali e locali siano esclusi dall'esercizio delle funzioni se hanno portato il loro ente al dissesto finanziario. Soppresi, come al solito, i precedenti riferimenti alle Province.

sione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario.

ART. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

ART. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di

NUOVO ART. 121

Identico.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.

Identico.

Identico.

NUOVO ART. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di

Modifica conseguenziale: i Consigli regionali possono presentare proposte di legge alla sola Camera dei deputati.

Testo integrato dalla previsione che sia la legge

incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e

incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Identico.

Identico.

dello Stato a stabilire (a) gli emolumenti degli organi elettivi regionali e che lo debba fare nel limite dell'importo attribuito ai sindaci dei Comuni capoluogo della Regione; (b) i principi per il riequilibrio di genere dei Consigli.

Modifica conseguenziale alla riforma del Parlamento: ovviamente ora l'incompatibilità delle cariche regionali elettive c'è solo per la Camera dei deputati.

dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Identico.

ART. 123

Non cambia.

Potestà statutaria delle Regioni ordinarie.

ART. 124

Già abrogato nel 2001.

ART. 125

Non cambia.

Previsione dei Tar (Tribunali amministrativi regionali).

ART. 126

NUOVO ART. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.

È abolita la Commissione bicamerale per le questioni regionali: il parere sull'eventuale proposta di scioglimento degli organi regionali da parte dello Stato è affidato al nuovo Senato.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfidu-

Identico.

cia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Identico.

ART. 127

Non cambia.

Disciplina il ricorso alla Corte costituzionale da parte del governo contro una legge regionale.

ART. 128

Già abrogato nel 2001.

ART. 129

Già abrogato nel 2001.

ART. 130

Già abrogato nel 2001.

<i>Costituzione vigente</i>	<i>Nuovo testo</i>	<i>Cosa cambia</i>
ART. 131	<i>Non cambia.</i>	È l'elenco delle Regioni.
ART. 132 Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	NUOVO ART. 132 <i>Identico.</i>	
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Aboliti i riferimenti alle Province. Il resto non cambia.
ART. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Re-	NUOVO ART. 133 <i>Abrogato.</i>	Modifica consequenziale all'abolizione dei riferimenti alle Province in Costituzione.

<i>Costituzione vigente</i>	<i>Nuovo testo</i>	<i>Cosa cambia</i>
pubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.	<i>Identico.</i>	
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico.</i>	
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI		
ART. 134 La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	NUOVO ART. 134 <i>Identico.</i>	
		La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
		Si tratta del nuovo giudizio (astratto e preventivo, cioè prima che la legge sia applicata, non nel corso di un giudizio) sulle leggi elettorali.

ART. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio

NUOVO ART. 135

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Due dei cinque giudici della Corte saranno eletti dal Senato, tre dalla Camera (oggi tutti e cinque dalle Camere riunite). Ci vorranno 378 voti alla Camera e circa 60 al Senato, ovviamente a scrutinio segreto come sempre per i voti su persone.

della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136

Non cambia.

ART. 137

Non cambia.

ART. 138

Non cambia.

ART. 139

Non cambia.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

L'elenco da cui estrarre gli eventuali giudici aggiunti in caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica è votato su un elenco di cittadini aventi i requisiti per essere eletti *deputati* e non più *senatori* (altrimenti sarebbero solo consiglieri regionali e sindaci in carica).

Effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una legge.

Norme sui giudizi di costituzionalità delle leggi.

Disciplina la revisione costituzionale.

La forma repubblicana non si tocca.

Il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, sottoposto a referendum, contiene anche quattro articoli di «disposizioni finali». Ne diamo qui conto in sintesi.

- ART. 38 Disposizioni conseguenziali e di coordinamento riguardanti: (a) tredici articoli della Costituzione vigente (precisamente: artt. 48, 58, 61, 62, 63, 73, 81, 87, 120, 121, 122, 132, 133, modifiche quasi tutte derivanti dalla trasformazione del bicameralismo; per lo più sostituendo l'espressione «Camere» – plurale – con «Camera dei deputati»); (b) la rubrica del Titolo V della parte II Cost. con soppressione del riferimento alle Province; (c) tre leggi costituzionali: l. cost. 11 marzo 1953, n. 1 (norme in materia di messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica: la Commissione inquirente è presieduta dal presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, e non più eletto dalla Commissione stessa); l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (norme in materia di reati ministeriali: l'autorizzazione è sempre data dalla Camera dei deputati); l. cost. 22 novembre 1967, n. 2 (elezione dei giudici della Corte costituzionale, divisa fra tre eletti dalla Camera e due dal Senato).
- ART. 39 Contiene una serie di disposizioni transitorie volte a disciplinare alcuni istituti in attesa della legislazione attuativa prevista. Include fra l'altro: (a) le modalità di elezione dei senatori consiglieri e senatori sindaci in attesa dell'entrata in vigore della futura legge elettorale di cui all'art. 57.6 Cost. 2016; (b) il mantenimento in carica degli attuali senatori a vita; (c) la continuata applicazione dei regolamenti parlamentari vigenti «in quanto compatibili»; (d) il fatto che toccherà alla Camera eleggere il primo giudice costituzionale di estrazione parlamentare; (e) il ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro le leggi elettorali per Camera e Senato ancorché approvate nel corso della presente legislatura; (f) l'applicazione delle leggi regionali varate nel rispetto della Costituzione attualmente vigente fino all'entrata in vigore di quelle varate nel rispetto della rif. cost. 2016; (g) l'esclusione dell'applicazione alle Regioni a Statuto speciale delle disposizioni del nuovo Titolo V Cost. «sino alla revisione dei rispettivi statuti» (con alcune limitate eccezioni); (h) funzioni provinciali già attribuite alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
- ART. 40 Contiene «disposizioni finali». (A) Soppressione immediata del Cnel; (B) divieto corresponsione rimborsi in favore dei gruppi consiliari regionali; (C) integrazione funzionale amministrazioni parlamentari e ruolo unico dei dipendenti Camere; (D) competenza

della legge regionale in materia di enti di area vasta; (E) tetto dei senatori presidenziale include quelli in carica a vita; (F) norme per i senatori della Provincia autonoma di Bolzano-Bozen.

- ART. 41 Disciplina l'entrata in vigore della legge costituzionale, l'applicazione delle sue disposizioni a partire dalla prossima legislatura (XVIII), salve alcune eccezioni di disposizioni applicabili subito (v. sotto).

In base all'art. 41 della legge di revisione, tutte queste innovazioni si applicheranno a partire dalla prossima legislatura (XVIII, diciottesima). Vi sono però alcune eccezioni (disposizioni che, invece, si applicano subito). Ecco: (1) soppressione del Cnel; (2) tetto agli emolumenti degli organi regionali; (3) in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il Senato non viene più eletto direttamente; (4) i senatori a vita restano componenti del nuovo Senato e fanno parte dei cinque che il presidente può nominare (dunque questi potrà nominarne al momento solo uno, e altri solo in caso di dimissioni o dipartita di uno/a di quelli in carica); (5) ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro leggi elettorali anche già in vigore; (6) divieto contributi ai gruppi consiliari regionali; (7) integrazione funzionale e organizzativa uffici Camera e Senato, ruolo unico del personale; (8) facoltà delle Regioni di disciplinare con legge propria gli enti di area vasta (implicitamente, al posto delle Province).